

REGIME SANZIONATORIO RIGUARDANTE L'IRAN

Premessa

Il 23 dicembre 2006 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la [risoluzione 1737\(2006\)](#), con la quale ha intimato all'Iran di sospendere immediatamente tutte le attività connesse con l'arricchimento e il ritrattamento, così come i lavori su tutti i progetti riguardanti l'acqua pesante, e di adottare determinate misure richieste dal Consiglio dei Governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), al fine di rassicurare circa il carattere esclusivamente pacifico del programma nucleare iraniano.

Nell'intento di convincere l'Iran ad ottemperare a questa decisione vincolante, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso che tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite devono applicare un certo numero di misure restrittive.

In linea con la citata 1737(2006), l'Unione Europea ha adottato la [posizione comune 2007/140/PESC](#) che prevede una serie di misure nei confronti dell'Iran, tra cui, restrizioni all'esportazione e all'importazione di beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, divieti riguardanti la prestazione di servizi e di effettuare investimenti connessi con i citati beni e tecnologie ed il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone, entità e organismi che partecipano, sono direttamente associati o danno il loro sostegno alle attività o allo sviluppo dei progetti in questione.

Poiché tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del Trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione ha richiesto una normativa comunitaria, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

È stato, pertanto, adottato il [regolamento 423/2007 del 19 aprile 2007](#) che ha istituito un apposito regime autorizzativo e sanzionatorio nei confronti dell'Iran, derogando alla normativa comunitaria vigente che prevede norme generali sulle esportazioni ed importazioni nei e dai paesi terzi, in particolare il regolamento (CE) n. 1334/2000 del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso.

Considerato che il 24 marzo 2007 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato un'ulteriore risoluzione nei confronti dell'Iran, la [1747 \(2007\)](#), che ha ampliato la portata delle misure restrittive imposte dalla menzionata 1737 (2006), tra cui, il divieto di acquisto di armi e connesso materiale provenienti dall'Iran e l'invito rivolto a tutti gli Stati a vigilare e a limitare la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti o indiretti, all'Iran di armi convenzionali, quali definite dal Registro delle armi dell'ONU, nonché la fornitura di assistenza o formazione tecnica, assistenza finanziaria, servizi di intermediazione, di investimento o di altro tipo, nonché il trasferimento di risorse o servizi finanziari connessi alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla produzione o all'uso di tali prodotti al fine di prevenire un accumulo destabilizzante di armi, il Consiglio dell'UE, in linea con gli obiettivi della citata risoluzione e con la politica comunitaria di non vendere armi all'Iran, ha adottato la [posizione comune 2007/246/PESC](#) del 23 aprile 2007 (che modifica la citata precedente posizione 2007/140/PESC), con la quale vengono vietate la fornitura, la vendita o il trasferimento all'Iran di armi e materiale connesso di ogni tipo, nonché la fornitura di assistenza,

investimento e servizi correlati. Tale posizione comune, inoltre, estende, come previsto dalla menzionata risoluzione 1747 (2007), le sanzioni finanziarie e sui viaggi imposte dalla citata 1737 (2006) ad altre persone ed entità che partecipano o sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari e si allinea all'esortazione rivolta a tutti gli Stati e alle istituzioni finanziarie internazionali di non sottoscrivere nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati al governo dell'Iran, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo.

In relazione a quanto sopra, considerato che la menzionata posizione 2007/140/PESC, come modificata dalla successiva 2007/246/PESC, prevede, tra l'altro, un divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria, finanziamenti e investimenti connessi alle armi e al materiale bellico di qualsiasi tipo a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per un utilizzo in Iran e che anche tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui attuazione richiede una normativa comunitaria, è stato adottato in data 5 giugno 2007 il **regolamento (CE) n. 618/2007**, che modifica il citato regolamento 423/2007 del 19 aprile 2007, inserendo nello stesso tali nuovi divieti.

Il 3 marzo 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la **risoluzione 1803 (2008)**, con la quale ha ampliato la portata delle misure restrittive imposte dalla precedenti risoluzioni 1737 (2006) e 1747 (2007).

In pratica, tale risoluzione estende, con alcune eccezioni, il divieto di fornitura, vendita e trasferimento all'Iran a tutti i materiali e tecnologie duali utilizzabili nei settori nucleari e missilistico e interdice l'entrata e il transito nei territori degli Stati membri dei soggetti indicati nell'allegato II alla risoluzione, mentre le misure restrittive specificate nei paragrafi 12, 13, 14 e 15 della risoluzione 1737 (2006) sono estese anche a tutte le persone ed entità riportati negli allegati I e III.

In relazione a tali nuove restrizioni il 23 giugno 2008 l'Unione Europea ha adottato la **posizione comune 2008/479/PESC**, che assoggetta altre persone ed entità a restrizioni in materia di ammissione e congelamento dei fondi, ed in data 7 agosto 2008 la **posizione comune 2008/652/PESC** che introduce ulteriori misure restrittive, tra cui, il divieto di fornitura, vendita o trasferimento all'Iran di taluni prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, oltre a quelli indicati dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato delle sanzioni, che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, nonché allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. Gli aspetti applicativi di tali restrizioni sono disciplinati dal **regolamento 1110/2008 del 10 novembre 2008**.

Divieti

Il regime sanzionatorio nei confronti dell'Iran facente capo, sia alla posizione comune 2007/140/PESC, sia al regolamento 423/2007, così come successivamente modificati, prevede in primo luogo un embargo completo sulle forniture di armi e materiale connesso di ogni tipo; inoltre dispone i seguenti divieti a carattere generale di:

- a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un utilizzo in Iran tutti i beni e le tecnologie contenuti negli **elenchi del gruppo dei fornitori nucleari (NSG)** e del **regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR)**, nonché gli altri beni e le altre tecnologie definiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato per le sanzioni istituito ai sensi del **punto 18 della risoluzione 1737(2006)** come su-

scettibili di contribuire alle attività dell'Iran connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. Tutti questi beni e tecnologie sono elencati nell'**allegato I** del regolamento 423/2007;

- b) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un utilizzo in Iran alcuni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire alle attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, nonché allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso (l'elenco di tali beni è riportato nell'**allegato I bis** del regolamento 1110/2008);
- c) acquistare, importare o trasportare dall'Iran i beni e le tecnologie elencati negli **allegati I e I bis**, indipendentemente dalla loro origine;
- d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nei citati **allegati I e I bis**, o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'utilizzo degli stessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un utilizzo in Iran;
- e) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie riportati nell'**elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea**, o connessa alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni ripresi in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un utilizzo in Iran;
- f) fornire investimenti a imprese presenti in Iran che producono i beni e le tecnologie riportati sia nell'**elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea**, sia negli **allegati I e I bis**;
- g) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con i beni e le tecnologie riportati sia nell'**elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea**, sia negli **allegati I e I bis**, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di questi articoli, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un utilizzo in Iran.
- h) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere tutti i divieti di cui sopra.

Al fine di impedire il trasferimento dei beni e tecnologie elencati negli **allegati I e I bis**, gli aeromobili cargo e le navi mercantili posseduti o gestiti da *Iran Air Cargo* e *Islamic Republic of Iran Shipping Line* debbono fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni su tutti i beni importati nella Comunità o esportati dalla Comunità alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato. Inoltre gli stessi vettori o loro rappresentanti debbono dichiarare se i beni sono contemplati dal regolamento (CE) n. 1334/2000 o dal regolamento 423/2007 e, se la loro esportazione è soggetta ad autorizzazione, debbono fornire precisazioni sull'autorizzazione di esportazione ottenuta per tali beni.

Deroghe ai divieti

Le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell'**allegato III** del regolamento 423/2007, possono concedere, alle condizioni ritenute appropriate, un'autorizzazione per le transazioni connesse con i beni e le tecnologie, nonché con l'assistenza, i servizi di investimento o di intermediazione di cui sopra sottoposti a divieto, qualora il Comitato per le sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione

non contribuisca allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione, né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, anche quando tali beni e tecnologie, assistenza, servizi di investimento o di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, a condizione comunque che:

- a) il contratto per la fornitura dei beni o delle tecnologie, o per la prestazione di assistenza, preveda adeguate garanzie in merito ai destinatari finali;
- b) l'Iran abbia assunto l'impegno a non usare i beni o le tecnologie in questione oppure, a seconda dei casi, la relativa assistenza, in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

Autorizzazioni

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento 423/2007 occorre un'autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati nell'**allegato II**, originari o meno della Comunità, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un utilizzo in Iran. In tale allegato figurano i beni e le tecnologie non contemplati dall'**allegato I**, che potrebbero comunque contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse ad altre questioni su cui l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

Al fine dell'applicazione di tale disposizione, gli esportatori debbono fornire alle autorità competenti degli Stati membri (indicate nei siti web elencati nell'**allegato III**) tutte le pertinenti informazioni necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione

Sono soggette, inoltre, a preventiva autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato anche le forniture di:

- assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencate nell'**allegato II**, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti beni e tecnologie direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per un utilizzo in Iran;
- investimenti a imprese che partecipano in Iran alla fabbricazione dei beni e delle tecnologie elencati nell'**allegato II**;
- finanziamenti o assistenza finanziaria pertinente ai beni e alle tecnologie di cui all'**allegato II**, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti beni e tecnologie ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per un utilizzo in Iran.

Le autorità degli Stati membri non autorizzano la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie o le transazioni di cui sopra qualora risulti loro che tali operazioni od azioni possano contribuire:

- a) ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante in Iran;
- b) allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell'Iran;
- c) all'esercizio da parte dell'Iran di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

Tutte le autorizzazioni rilasciate possono essere annullate, sospese, modificate o revocate.

Notifiche e consultazioni

Nel casi in cui venga espresso il rifiuto di rilasciare un'autorizzazione o l'autorizzazione già rilasciata sia annullata, sospesa, revocata o limitata sostanzialmente, in base alle valutazioni di cui sopra, gli Stati membri ne informano gli altri Stati membri e la Commissione e comunicano loro le pertinenti informazioni, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni di cui al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

Prima dell'eventuale rilascio da parte di uno Stato membro di un'autorizzazione di esportazione per una transazione essenzialmente identica ad altra già negata da un altro Stato membro o da altri Stati membri e per la quale il diniego è ancora valido, detto Stato è tenuto a consultare preliminarmente lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il precedente diniego. Se, a seguito di tali consultazioni, lo Stato membro interessato decide di rilasciare comunque l'autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.

Restrizioni finanziarie

Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all'[allegato IV](#) del regolamento 423/2007. Figurano in tale allegato le persone, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni a norma del punto 12 della [risoluzione 1737 \(2006\)](#) e del punto 7 della [risoluzione 1803 \(2008\)](#).

Sono inoltre congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all'[allegato V](#) del citato regolamento 423/2007 (vds anche [allegato II](#) della posizione comune 2008/652/PESC). Figurano in tale allegato le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi non menzionati nell'[allegato IV](#) che, a norma dell'[articolo 5, paragrafo 1, lettera b\), della posizione comune 2007/140/PESC](#), come modificata, sono stati riconosciuti:

- partecipare, essere direttamente associati o dare il loro sostegno ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione;
- partecipare, essere direttamente associati o dare il loro sostegno allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran;
- agire per conto o sotto la direzione di una persona, di un'entità o di un organismo di cui alle lettere a) o b);
- essere persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da una persona, un'entità o un organismo di cui alle lettere a) o b), anche con mezzi illeciti.

Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli [allegati IV e V](#) o utilizzato a loro beneficio.

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure sopra specificate.

Deroghe alle restrizioni finanziarie

Le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell'[allegato III](#), possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, entità o gruppo è stato designato dal Comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui agli **allegati IV o V**;
- d) il vincolo o la decisione venga riconosciuto come non contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato;
- e) lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al Comitato per le sanzioni nei casi riferiti a soggetti ed entità di cui all'**allegato IV**.

Nei casi in cui un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui agli **allegati IV o V** sia dovuto in forza di un contratto, di un accordo o di un obbligo concluso o sorto per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data in cui tale persona, entità o organismo è stata/o designata/o dal Comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché:

- a) l'autorità competente in questione abbia stabilito che:
 - i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona, da un'entità o da un organismo di cui agli **allegati IV o V**;
 - il contratto, l'accordo o l'obbligo non contribuiranno alla fabbricazione, alla vendita, all'acquisto, al trasferimento, all'esportazione, all'importazione, al trasporto o all'impiego dei beni e delle tecnologie elencati negli **allegati I e II**;
 - il pagamento non violi la disposizione del divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli **allegati IV e V** o di utilizzarli a loro beneficio;
- b) nel caso di nominativi riferiti all'**allegato IV**, lo Stato membro interessato abbia informato il Comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il Comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro dieci giorni lavorativi dalla notifica;
- c) nel caso di nominativi riferiti all'**allegato V**, lo Stato membro interessato abbia informato della decisione dell'autorità competente e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione gli altri Stati membri e la Commissione almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione.

Sempre le medesime autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione purché:

- a) abbiano stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
 - necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate negli **allegati IV o V** e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

- destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
 - destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- b) nei casi in cui l'autorizzazione riguardi una persona, un'entità o un organismo di cui all'**allegato IV**, lo Stato membro interessato abbia informato il Comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

Inoltre, le stesse autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

- qualora l'autorizzazione riguardi una persona, un'entità o un organismo di cui all'**allegato IV**, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al Comitato per le sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata;
- qualora l'autorizzazione riguardi una persona, un'entità o un organismo di cui all'**allegato V**, l'autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

Nei casi di cui sopra, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa.

Modalità applicative delle restrizioni finanziarie

La disposizione riguardante il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli **allegati IV e V** o di utilizzarli a loro beneficio non osta a che gli enti finanziari o creditizi della Comunità accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo che figurano nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano tempestivamente le autorità competenti riguardo a tali transazioni.

La medesima disposizione non si applica al versamento sui conti congelati di:

- interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
- pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona, entità o gruppo di cui agli **allegati IV e V** è stato designato dal Comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio.

Nelle attività con gli enti finanziari e creditizi iraniani (e cioè, enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran, in particolare la *Bank Saderat*, succursali e filiali di enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran elencati nell'**allegato VI**, enti finanziari o creditizi non domiciliati in Iran né rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18 del regolamento 423/2007, ma controllati da persone ed entità domiciliate in Iran elencate nell'**allegato VI**) gli enti finanziari e creditizi della Comunità debbono:

- esercitare una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo;
- imporre che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario della transazione in questione e rifiutano la transazione se queste informazioni non sono fornite;

- conservare tutte le registrazioni delle transazioni per cinque anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali;
- informare tempestivamente, qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi sono connessi al finanziamento delle attività di proliferazione, l'unità di informazione finanziaria (UIF) o qualsiasi altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato. L'UIF, o altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette riguardanti il finanziamento potenziale delle attività di proliferazione. L'UIF, o altra autorità competente designata, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.

Le succursali e filiali della *Bank Saderat* che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18 del regolamento 423/2007, notificano all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti, i nomi delle parti, l'importo e la data della transazione entro i cinque giorni lavorativi successivi all'esecuzione o alla ricezione di tali trasferimenti. Se l'informazione è disponibile, la dichiarazione deve precisare la natura della transazione e, se del caso, la natura dei beni oggetto della transazione e indicare in particolare se si tratta di beni coperti dal regolamento 1334/2000 o dal regolamento 423/2007 e, se l'esportazione è soggetta ad autorizzazione, precisare gli estremi della stessa.

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

I divieti di fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con tali beni e tecnologie, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di questi articoli, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un utilizzo in Iran o di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli **allegati IV e V** o di utilizzarli a loro beneficio, non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.

Ulteriori prescrizioni

Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

- fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del regolamento 423/2007, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 7 dello stesso, alle autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti Web elencati nell'**allegato III**, in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri, alla Commissione;
- collaborare con le autorità competenti, indicate nei siti web elencati nell'**allegato III**, per qualsiasi verifica di tali informazioni.

Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato ed utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del regolamento 423/2007 e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti lo stesso, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

La Commissione:

- modifica l'**allegato I** sulla base delle decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato per le sanzioni;
- modifica l'**allegato III** sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;
- modifica l'**allegato IV** sulla base delle decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato per le sanzioni.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, redige, riesamina e modifica l'elenco delle persone, entità o organismi di cui all'**allegato V**, in conformità delle decisioni adottate dal Consiglio riguardo all'**allegato II della posizione comune 2007/140/ PESC**. Il Consiglio motiva dettagliatamente le decisioni adottate e le rende note alle persone, alle entità e agli organismi interessati. L'**allegato V** è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Tali norme debbono essere notificate senza indugio alla Commissione da parte degli Stati membri, così come ogni successiva modifica.

Gli Stati membri designano le autorità competenti e le identificano nei siti web elencati nell'**allegato III** o attraverso gli stessi, informandone la Commissione e notificando ogni successiva modifica.

Ambito di applicazione territoriale

Il regolamento 423/2007 si applica:

- nel territorio della Comunità;
- a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio della Comunità;
- a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno della Comunità.